

3.1.4 Nome della varietà di vite

- a) Può essere indicata solo se:
- il vino è stato elaborato con almeno il 75% di uve di tale varietà,
 - la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
 - il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute;
- b) Qualora siano indicati i nomi di due varietà:
- il vino deve essere stato interamente ottenuto da tali varietà,
 - le varietà devono essere indicate in ordine di importanza decrescente,
 - gli Stati stabiliscono la percentuale minima della varietà seconda per quantità nel vino, che non può essere inferiore al 15%.
- c) in via eccezionale, nei paesi dove l'etichettatura del vino prevede abitualmente l'indicazione di più di due varietà, la percentuale di ciascuna di esse deve figurare in etichetta.

NOTA: Per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di esigere una dichiarazione di raccolto ove siano riportate le quantità prodotte per varietà, relativamente alle superfici piantate con tali varietà.